

**ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E V.C.O.**

CORSO VERCELLI, 120 - 28100 NOVARA

Tel. & fax 0321 465944

www.agronomiforestali-novara-vco.it

PROT. 015

Ai Presidenti delle Provincie di
NOVARA e VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Ai Presidenti di

- Parco Nazionale Val Grande
- Parco Naturale del Ticino
- Parco Naturale Alpi Veglia Devero, Alte Valli Antrona e Bognanco
- Parco dei Lagoni di Mercurago e Fondotoce
- Riserve regionali dei Sacri Monti

LORO SEDI

Oggetto - P.A.N. Piano di Azione Nazionale (Uso dei fitofarmaci) - D.to Lgs.vo 14 agosto 2012, n. 150 (GU n. 35 del 12/2/2014) - Applicazione in aree urbane della normativa.

Egregi Signori,

Da alcuni mesi sono entrate in vigore le norme del D.to Lgs.vo citato in oggetto, noto come PAN o Piano di Azione Nazionale per l'Uso corretto dei fitofarmaci, che modifica radicalmente quanto finora in vigore circa l'uso di formulati chimici per azioni o interventi di diserbo chimico in aree urbane, come del resto l'uso dell'intera categoria dei fitofarmaci in agricoltura.

Ad una prima lettura della normativa emerge chiaramente come l'uso, l'acquisizione e la corretta gestione di fitofarmaci per ogni uso e di ogni tipologia sia consentito solo a chi è in possesso del Patentino regionale (acquisibile dopo aver frequentato idonei corsi in ambito regionale) e seguendo le regole precise (stoccaggio, gestione dei formulati e smaltimento dei contenitori), per cui le P.A. devono assicurarsi che tali requisiti siano in possesso da parte di chi opera come dipendente in questo settore o - caso più frequente - anche di chi ottiene l'affidamento di questi lavori a seguito di gara pubblica o appalto, visto che in caso contrario le sanzioni si applicano anche all'Ente appaltante.

Proseguendo, il Decreto in modo circostanziato e puntuale, modifica ed integra le norme finora in vigore per l'uso di fitofarmaci in campo agricolo, dettando nuove norme per il loro utilizzo in ambienti urbani, con particolare riferimento alle misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; il riferimento è volto alla gestione della flora infestante e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida in queste aree, che sono definite all'articolo 3 (punto 14) del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed in cui risulta vietato utilizzare prodotti di origine chimica se non quelli di origine biologica.

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE DI NOVARA E V.C.O.

CORSO VERCELLI, 120 - 28100 NOVARA

Tel. & fax 0321 465944

www.agronomiforestali-novara-vco.it

In queste aree, di cui si riporta in nota un esempio non esaustivo ⁽¹⁾, le pratiche tecniche - ma anche di natura amministrativa - finora utilizzate o adottate, quali diserbo chimico o utilizzo di prodotti ad azione sistemica per la lotta a patogeni di origine diversa (insetti, funghi, o altro) e per la normale gestione del verde pubblico (diserbo chimico) sono oggetto di precise disposizioni che riguardano gli operatori, soggetti gestori e commercianti.

Questi obblighi coinvolgono anche le Amministrazioni Pubbliche che predispongono gare ad evidenza pubblica per la manutenzione del verde pubblico o che operano direttamente con proprie risorse.

1

In merito si sottolinea come i Bandi di gara o la gestione "in house" debbano rispettare le norme del citato Decreto, che richiedono - per la loro corretta applicazione - l'applicazione di specifiche competenze che possono essere fornite solo ed esclusivamente da dottore agronomo e/o forestale, unica figura di libero professionista cui la legge assegna le competenze decisionali e progettuali in materia di uso dei fitofarmaci a qualsiasi titolo ed in ogni campo d'azione.

Per meglio chiarire quanto sopra detto si ritiene doveroso, per opportuna conoscenza, fare una breve sintesi delle novità previste dalla normativa da cui discendono obblighi - a capo delle Amministrazioni Pubbliche - che devono a nostro avviso coinvolgere la figura professionale del dottore agronomo e forestale per assicurare che in ogni fase operativa dall'appalto e nelle attività in campo gli stessi siano rispettati da parte delle ditte.

a. Controllo della flora infestante

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti che intendono affidare la gestione del verde mediante gara o eseguire in proprio i lavori (la corretta individuazione non è riportata dalla legge), devono predisporre un Piano per la gestione della flora infestante (diserbi o altre azioni) che individui:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono da osservare e applicare le seguenti misure:

- nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.

Appare quindi evidente come quanto usualmente applicato finora non sia più consentito, perché le azioni devono essere programmate secondo la normativa, facendo prima una ricognizione delle aree oggetto di intervento con valutazione del livello di rischio e di quali procedure sia possibile applicare.

¹() Elenco non completo delle aree pubbliche cui si riferisce la normativa in vigore.

- Parchi e giardini pubblici
- Campi sportivi
- Aree ricreative
- Cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- Parchi gioco per bambini
- Superfici in prossimità di strutture sanitarie
- Piste ciclabili
- Zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- Aree monumentali e loro pertinenze
- Aree archeologiche e loro pertinenze
- Aree cimiteriali e loro aree di servizio

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE DI NOVARA E V.C.O.

CORSO VERCELLI, 120 - 28100 NOVARA

Tel. & fax 0321 465944

www.agronomiforestali-novara-vco.it

Eventuali deroghe per l'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità regionale competente per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano problemi all'incolumità pubblica (ARPA, ASL?) ⁽²⁾.

Si rileva comunque come, anche in caso di deroga, non si può ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tenuto conto che la Regione Piemonte non ha ancora provveduto all'emanazione del proprio PAR (Piano Regionale sull'uso dei Fitofarmaci), l'uso di prodotti CHIMICI o DI SINTESI per la lotta agli insetti (prodotti autorizzati in ambito in campo extragratico) e per il diserbo chimico sono vietati fino a quando la Regione Piemonte non farà il proprio PAR; quindi per ora sono utilizzabili i prodotti biologici che riportano in etichetta specifiche diciture per la possibilità di utilizzarli in aree extraagricole (urbane)

In merito all'uso "universale" fatto finora del glyphosate (forse meglio conosciuto con il nome commerciale di Roundup) si ricorda che, con il Decreto del 9 agosto 2016 dal 22 agosto 2016 ne è vietato l'uso in modo specifico anche, tra l'altro, in aree urbane e/o vulnerabili.

b. Lotta ai parassiti

Nelle aree interessate da queste patologie non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore, e solo dietro certificazione a firma di tecnico abilitato (che può essere solo la figura del dottore agronomo e/o forestale).

Anche in questo caso la norma dispone l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino, tra l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area trattata; l'accesso dovrà essere evitato installando adeguata e visibile segnalazione e eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere fatti in orari in cui è minore il transito delle persone.

Sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

c. Sanzioni

Il D.L. prevede pesanti sanzioni pecuniarie e amministrative - fatto salvo che il fatto costituisca reato ai sensi della normativa in materia ambientale (L.N. 152) - a carico **dell'utilizzatore** che non osservi le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle **aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel Piano**, punito con la sanzione pecuniaria per una somma da **5.000 euro a 20.000 euro**.

Salvo che il fatto non costituisca reato, **l'acquirente e l'utilizzatore** che non adempia agli obblighi

di tenuta del Registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da **500 euro a 1.500 euro**.

In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione all'uso dei fitofarmaci.

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, **chiunque utilizza** prodotti fitosanitari non autorizzati è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 30 milioni (art. 44).

Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si ricorda come **chiunque non rispetti** le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché **le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta**, è oggetto alla sanzione amministrativa da **35.000 euro a 100.000 euro**.

²() Attualmente solo la Lombardia ha approvato e pubblicato il PAR (Piano Regionale dei Fitofarmaci) dove sulla base del comma b) si ammette l'uso di diserbo chimico assieme a diserbanti meccanici o alternativi sostituendosi ai Comuni con deroga regionale.

**ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E V.C.O.**

CORSO VERCELLI, 120 - 28100 NOVARA
Tel. & fax 0321 465944
www.agronomiforestali-novara-vco.it

1

Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da **2.000 euro a 20.000 euro**. Sono ovviamente cifre importanti, tali da indurre a porre la giusta attenzione a quanto si riterrà d'ora in poi di porre in essere per la gestione di questo settore.

In conclusione, si pone l'accento su come la normativa illustrata comporti un approccio completamente nuovo rispetto alle procedure finora adottate, specie dalle P.A, in materia di gestione del verde pubblico e del controllo di insetti dannosi alla salute pubblica **(come le zanzare, per fare un esempio che riguarda l'area novarese)**

Si ricorda che per la lotta alle Zanzare ci sono in commercio e sono da utilizzare i presidi medico- chirurgici che esulano dai fitofarmaci !!!!

Lo scrivente Ordine ritiene doveroso porre l'accento come il Decreto (o meglio la sua corretta applicazione) renda necessario procedere - prima di agire a qualsiasi titolo - alla predisposizione di adeguate valutazioni tecniche specialistiche a cura della figura professionale del dottore agronomo e/o forestale, propedeutiche sia alle azioni svolte in house ma soprattutto in caso di predisposizione di Bandi di gara per l'appalto dei lavori descritti per la gestione del verde in ambito urbano o per il controllo di infestanti o di specifiche patologie portate da insetti sempre in ambito urbano.

Per l'insieme di queste considerazioni, lo scrivente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Novara e VCO comunica che i propri Iscritti liberi professionisti sono da subito a disposizione per qualsiasi necessità che le P.A. possano avere per la corretta applicazione di questa complessa normativa.

Infine si sottolinea come la materia - in termini tecnico professionali - sia di esclusiva competenza dei dottori agronomi e forestali abilitati e iscritti all'Albo, cosa facilmente riscontrabile dalla lettura dell'Ordinamento professionale in vigore che regola le attribuzioni ordinistiche e il campo operativo specifico del dottore agronomo e forestale.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento o necessità di chiarimenti e suggerimenti, l'occasione è molto gradita per porgere i più distinti saluti.

Novara 06 settembre 2016

Allegato link - D.to Lgs.vo 14 agosto 2012, n. 150:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_14_08_2012_150.pdf



II PRESIDENTE
dell'Ordine di Novara e V.C.O.
(Dott. Agr. Gian Mauro Mottini)